

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

ratizzi proporzionati alla rendita lorda di tutte le opere pie della provincia, il cui importo verrà iscritto nella parte attiva del bilancio provinciale.

I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili sono mantenuti.

Per contrario sono aboliti, quelli destinati a sussidi fissi ad individui bisognosi, il cui carico passerà alle rispettive congregazioni di carità con facoltà di rivederne ed emendarne gli elenchi. »

Su questo articolo 4 ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io vorrei pregare la Commissione di abbandonare il suo emendamento relativo ai ratizzi e di accettare la proposta ministeriale.

Credo che con questo atto di condiscendenza verso il ministro non si pregiudica punto la questione dei ratizzi. Si tratta di conservare per ora lo *statu quo* e di non alterare la condizione delle opere pie. Ma con ciò il Ministero non intende di mantenere perpetuamente e nemmeno per lungo tempo questo stato di cose. La questione dei ratizzi riguarda così le opere pie come i corpi morali che sono interessati siccome debitori verso le opere pie. Dovremo discutere una legge sulle opere pie; già una Commissione studia per un'inchiesta sulle opere pie; e abbiamo anche disposizioni a questo riguardo nel disegno di modificazioni alla legge comunale e provinciale. Ma io prometto alla Commissione che anche prima che sia venuta la discussione di questi importanti argomenti, studierò accuratamente le condizioni delle provincie e delle opere pie interessate nella questione dei ratizzi, e mi recherò a dovere di riferire alla Camera il risultato di questi studi per sciogliere la questione.

Ma intanto non mi pare che sarebbe conveniente scioglierla così improvvisamente; però prego la Commissione di usare al ministro questo atto di condiscendenza, di conservare tal quale la legge che mira a provvedere per ora alla condizione di alcuni impiegati i quali da lungo tempo l'aspettano.

Accettiamo una parte di questi provvedimenti; non tarderemo di provvedere al resto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi.

FALCONI. (*Della Commissione*) Mi dispiace che il relatore non sia presente. La Commissione nella sua maggioranza modificò l'articolo 4 del progetto ministeriale, riproponendo l'articolo, secondo il primitivo progetto ministeriale.

Mi dispiace non esser d'accordo col ministro dell'interno, il quale oggi contraddice al suo primitivo progetto.

Mi permetterà la Camera, per dar ragione della mia opposizione ai desiderii del ministro dell'interno, che io qui ricordi alcuni antecedenti legislativi parlamentari della questione che si discute; e dapprima fa mestieri che io ricordi l'origine dei ratizzi di cui è parola nell'articolo in discussione. Per effetto di decreti borbonici, le congreghe di carità di dieci provincie napoletane furono astrette a sovvenire con ratizzi annuali diciotto stabilimenti di beneficenza provinciale, per l'ammontare annuo di poco meno che 175,000 lire.

La legge italiana del 3 agosto 1862 sulle opere pie, rendendo autonome per via dell'articolo 4 le amministrazioni di ogni singola istituzione di beneficenza, stabili con l'articolo 33 che i ratizzi imposti precedentemente per sussidi fissi agli stabilimenti provinciali continuassero a percepirsi fino al 1° gennaio 1865 dalle deputazioni provinciali, facendo obbligo ai Consigli delle provincie di determinare nella sessione del 1863 i modi coi quali provvedere per l'avvenire al mantenimento loro. I Consigli fecero orecchio di mercante. Ed ecco venir fuori il decreto del 20 agosto 1864 certamente poco legale..

FORTUNATO. Anticostituzionale.

FALCONI... sancì implicitamente la deroga dell'articolo 34 della legge del 3 agosto 1862, rimettendo a tempo indeterminato l'imposizione fatta ai Consigli delle provincie di provvedere per altra guisa agli istituti d'interesse provinciale e circondariale.

Il Ministero col primo progetto mostrò finalmente di voler rendere giustizia alle congreghe di carità. Invece col progetto peresente scaccia via dal pensiero la buona intenzione avuta, consente e ribadisce per sempre un gravosissimo carico imposto ad esse da vecchi decreti borbonici, abrogati di pieno dritto dalla legge italiana.

Ora l'onorevole ministro ha affermato voler provvedere con un progetto di legge sulla questione, non potendo permettere che gli istituti provinciali vadano a monte.

La Commissione, onorevole ministro, vi ha provveduto con l'articolo 9 aggiuntivo. Con esso si mantengono i ratizzi per tre anni, nella speranza che in tal periodo di tempo i Consigli provinciali provvederanno, e il Governo provvederà, come meglio crederà, con un progetto di legge.

Ma sappia la Camera, che ammettendosi l'articolo 4, come dal ministro dell'interno si desidera oggi, in contraddizione di quello proposto altra volta, ne seguirebbe che le provincie napoletane avrebbero una legislazione eccezionale.

Difatti le Congreghe di carità, secondo la legge fondamentale del 1862, vanno esclusivamente sog-